

XIV.

TORNATA DI MARTEDÌ 12 FEBBRAIO 1889

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BIANCHERI.

SOMMARIO. Osservazioni del presidente e del deputato Berti D. riguardo alle nomine di alcuni commissari. = È data lettura di una proposta di legge dell'onorevole Rinaldi Antonio e di altri deputati per retribuire con stipendio fisso gl'impiegati degli uffici di conservazione delle ipoteche. = Discussione del disegno di legge per approvare convenzioni di navigazione — Discorrono i deputati Di San Donato, Del Giudice, il relatore deputato Indelli ed il ministro dei lavori pubblici. = Senza discussione approvasi il disegno di legge per autorizzare le provincie di Parma, Potenza, Udine e Vicenza ad eccedere la sovrimposta — Osservazioni del presidente. = Il deputato Parpaglia presenta la relazione sul disegno di legge diretto ad estendere alle provincie della Sardegna interessate nella costruzione delle ferrovie secondarie sarde l'articolo 18 della legge 27 aprile 1885 n. 3048, E bis. = Il presidente proclama il risultamento della votazione sui seguenti disegni di legge: 1. Conversione in legge di due reali decreti per il servizio di navigazione tra Brindisi e Patrasso, e tra Genova e Batavia; 2. Proroga della convenzione per il servizio di navigazione tra Venezia ed Alessandria d'Egitto; 3. Autorizzazione alle provincie di Parma, Potenza, Udine e Vicenza di eccedere il limite legale della sovrimposta ai tributi diretti. = Viene inscritta nell'ordine del giorno di domani la interpellanza del deputato Marcora.

La seduta comincia alle 2. 40 pomeridiane.

Di San Giuseppe, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta di ieri, che è approvato; quindi legge il seguente sunto di

Petizioni.

4412. Giaj Minietti Felice ed altri 30 rappresentanti delle borgate della Maddalena, in provincia di Torino, esposti i danni sofferti da quei paesi per l'uragano del 2 agosto p. p., chiedono di essere per due anni dispensati dal pagamento dei tributi.

4413. Michele Bortone Petrilli di Lucera chiede di essere indennizzato dei danni materiali e personali sofferti il 28 novembre 1873 conducendo nella propria vettura la Commissione sanitaria nel comune di Castelnuovo della Daunia.

Presidente. L'onorevole Berti ha facoltà di parlare.

Berti. Prego la Camera di dichiarare l'urgenza della petizione n. 4412, relativa alla borgata della Maddalena in Giaveno, la quale ebbe a soffrire gravi danni per la straordinaria grandine da cui fu flagellata.

(L'urgenza è ammessa).

Congedi.

Presidente. Per motivi di famiglia hanno chiesto un congedo gli onorevoli: Baglioni, di giorni 20; Luporini di 5. Per motivi di salute, l'onorevole Lagasi di giorni 20.

(Sono conceduti).

Nomina di commissari per l'esame di un disegno di legge.

Presidente. Nella seduta d'ieri la Camera, sulla proposta dell'onorevole Finocchiaro Aprile, mi ha fatto l'onore di deferire a me la nomina di due commissari della Giunta che deve riferire sul disegno di legge per vendita e permuta di beni demaniali, venuti a mancare per la decadenza dal mandato dell'onorevole Paroncilli e per la morte dell'onorevole Gabelli.

Essendo stato l'onorevole Paroncilli rieletto deputato, lo richiamo a far parte di quella Commissione, ed in sostituzione del compianto deputato Gabelli, nomino l'onorevole Vigoni.

Berti. Chiedo di parlare.

Presidente. L'onorevole Berti ha facoltà di parlare.

Berti. Pregherei la Camera di deferire al suo presidente la nomina di uno dei componenti la Commissione delle tariffe e dei trattati, in sostituzione dell'onorevole Seismit-Doda dimissionario.

Presidente. Farò conoscere domani il nome del nuovo commissario.

(È approvato).

Lettura di una proposta di legge del deputato Antonio Rinaldi.

Presidente. Gli Uffici hanno ammesso alla lettura un proposta di legge d'iniziativa dell'onorevole Rinaldi Antonio ed altri. Se ne dia lettura.

Di San Giuseppe, segretario legge:

“ *Riordinamento delle conservatorie delle ipoteche.* — Art. 1. I conservatori e i loro impiegati sono funzionari governativi, con stipendio fisso sul bilancio dello Stato, e alla dipendenza del ministro di grazia o giustizia. Essi presteranno una cauzione proporzionata alla qualità e responsabilità del loro ufficio, nell'interesse del Governo e dei privati.

“ La responsabilità di cui è parola nell'articolo 2067 Codice civile è determinata secondo la na-

tura dell'ufficio a cui intendono gl'impiegati medesimi, unitamente al conservatore. ”

“ Art. 2. Sono aboliti gli aggi e gli emolumenti pei conservatori delle ipoteche e gli emolumenti stabiliti dalla tariffa annessa alla legge 13 settembre 1874. ”

“ Art. 3. Per la redazione delle note ipotecarie prescritte dagli articoli 1937, 1987 e 2060 Codice civile, e per i certificati ipotecarii sarà adoperata la carta di lire 3. 60.

“ Chiunque vorrà prendere visione di un atto dovrà presentare la domanda su carta da bollo di lire 1. 20.

“ Le tasse stabilite dagli articoli 1 a 9 della stessa legge 13 settembre 1874 restano invariate. ”

“ Art. 4. Gli uffici ipotecarii non potranno rifiutarsi di redigere gratuitamente le note, secondo il numero progressivo del registro d'ordine, quando alle parti stesse non piaccia di presentarle, redatte in conformità della legge. ”

“ Art. 5. È autorizzato il Governo del Re a stabilire una pianta organica pel personale degli uffici ipotecari, la cui nomina sarà fatta con decreti reali, a determinare la tabella delle cauzioni, e a fissare gli stipendi di ciascun impiegato. ”

“ Art. 6. Nulla è innovato per quant'altro concerne il servizio ipotecario in vigore. ”

“ Rinaldi Antonio, Della Rocca, Pais, Placido, Fagioli, Del Giudice, Fortunato, Petroni, Frola, Franceschini, Fazio, Marcorà, Oliverio, Correale, Curcio, Mazza, Indelli, Torraca, Zucconi, Lovito, Spirito. ”

Presidente. Quando siano presenti l'onorevole Rinaldi ed il ministro interessato, si determinerà il giorno dello svolgimento di questa proposta.

Discussione del disegno di legge per approvazione di convenzioni relative ai servizi di navigazione.

Presidente. L'ordine del giorno reca: Discussione del disegno di legge per conversione in legge dei regi decreti 6 e 18 agosto 1888 con cui si approvarono le Convenzioni addizionali stipulate con la Società di Navigazione a vapore fra Brindisi e Patrasso, pel prolungamento a Patrasso dell'attuale servizio, pure settimanale, fra Brindisi e Corfù e per una linea di navigazione postale e commerciale fra Genova e Batavia.

Si dia lettura del disegno di legge.

Di San Giuseppe, segretario, legge (V. Stampato nn. 195-A e 196-A).

Presidente. La discussione generale è aperta. (Pausa).

Nessuno chiedendo di parlare, passeremo alla discussione degli articoli.

“ Art. 1. È data forza di legge al regio decreto del 6 agosto 1888, n. 5705, (serie 3ª), che approva la convenzione dell'11 luglio di detto anno, addizionale a quella del 4 febbraio 1877 approvata con la legge del 15 giugno successivo, n. 3880, (serie 2ª), convenzione stipulata fra il ministro dei lavori pubblici, quelli degli affari esteri, di agricoltura, industria e commercio e delle finanze *interim* del tesoro, col commendatore Giovanni Laganà a nome della Navigazione generale italiana, da esso rappresentata, per un servizio regolare di navigazione settimanale a vapore fra Brindisi e Patrasso, toccando Corfù, e pel prolungamento, pure settimanale, a Patrasso dell'attuale linea Brindisi-Corfù. ”

Si dia lettura del decreto e della convenzione cui si riferisce questo articolo.

Di San Giuseppe, segretario, legge.

UMBERTO I.

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA.

“ Vista la Convenzione del 4 febbraio 1877, approvata con la legge del 15 giugno successivo, n. 3880 (Serie 2ª);

“ Considerata la convenienza e l'urgenza di provvedere alla istituzione, ogni due settimane, di una linea di navigazione postale e commerciale da Genova a Batavia;

“ Vista la Convenzione all'uopo stipulata col commendatore Giovanni Laganà, a nome della Navigazione Generale Italiana, in data dell'11 agosto 1888;

“ Sulla proposta del ministro dei lavori pubblici, di concerto coi ministri degli affari esteri, di agricoltura, industria e commercio e delle finanze, *interim* del tesoro;

“ Sentito il Consiglio dei ministri;

“ Abbiamo decretato e decretiamo:

“ Art. 1. È approvata l'annessa Convenzione addizionale, stipulata addì 11 agosto 1888, col commendatore Giovanni Laganà, a nome della Navigazione Generale Italiana, per la esecuzione, ogni due settimane, di una linea di navigazione postale e commerciale fra Genova e Batavia.

“ Art. 2. Per l'adempimento di tale Convenzione, durante l'esercizio in corso, è autorizzata la maggiore spesa di lire 225,000 (duecentocinquemila) da imputarsi al bilancio passivo del Ministero del tesoro, *Capitolo del fondo di riserva per le spese impreviste*, che per l'esercizio 1888-89 à distinto col numero 102.

“ Art. 3. Il presente decreto sarà presentato alla prossima convocazione del Parlamento per essere convertito in legge.

“ Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

“ Dato a Valdieri, addì 18 agosto 1888.

“ UMBERTO.

“ G. SARACCO, F. CRISPI, B.

“ GRIMALDI, A. MAGLIANI. ”

“ Visto, il guardasigilli

“ ZANARDELLI. ”

Convenzione addizionale a quella del 4 febbraio 1887, approvata per legge del 15 giugno successivo, n. 3880 (Serie 3ª).

“ Il ministro dei lavori pubblici, quelli degli affari esteri, di agricoltura, industria e commercio e quello delle finanze *interim* del tesoro, a nome dello Stato;

“ Il signor commendatore Giovanni Laganà, a nome della Società di Navigazione Generale Italiana da esso rappresentata in virtù di regolare mandato, contenuto nella deliberazione del Consiglio d'amministrazione in data 8 agosto 1888, allegato alla presente Convenzione, hanno convenuto e stipulato quanto segue:

“ Art. 1. Ai servizi determinati dell'articolo 1º dei quaderni d'oneri per una Navigazione regolare a vapore postale e commerciale fra Genova e Singapore è aggiunta la seguente linea:

“ Un viaggio diretto ogni due settimane fra Genova e Batavia.

“ Art. 2. La sovvenzione per la linea di cui al precedente articolo è stabilita nella somma fissa di lire trecentomila (L. 300,000) all'anno.

“ Art. 3. I piroscafi da adibirsi a tale Navigazione dovranno avere una velocità non inferiore a 10 nodi all'ora ed essere della portata non inferiore a 2000 tonnellate di registro.

“ Art. 4. Il nolo dei vini italiani da Genova

alle Indie Neerlandesi non potrà essere superiore alle somme sottoindicate:

a) lire quarantacinque (L. 45) da Genova a Batavia per ogni 1000 chilogrammi;

b) lire cinquanta (L. 50) da Genova ai porti di Padang Samarang, Sarabaya, parimenti per ogni 1000 chilogrammi oltre il 10 per cento di cappa.

“ Art. 5. Il trasporto dei pacchi postali fino al peso massimo di chilogrammi cinque è obbligatorio, alle condizioni determinate dai trattati postali internazionali.

“ Art. 6. Tutte le altre condizioni della Convenzione 4 febbraio 1877 e del quaderno d'oneri pel servizio da Genova a Singapore, annesso alla Convenzione stessa e modificato dalle dichiarazioni A, B, saranno applicate al servizio di cui al precedente articolo 1°.

“ Art. 7. La Navigazione Italiana è autorizzata a cedere il servizio di cui nella presente Convenzione ad altra Società, anche estera, ben visa al Governo, sotto la stretta osservanza di tutte le condizioni convenute, “ restando integre la garanzia e la responsabilità „ della Navigazione Generale Italiana verso lo Stato.

“ In questo caso dovranno stabilirsi servizi cumulativi con la nuova Società esercente per trasportare a Genova le merci e specialmente i vini italiani destinati alle Indie Neerlandesi.

“ Art. 8. Le spese relative alla stipulazione della presente Convenzione saranno quelle stesse stabilite dall'articolo 7 della precitata Convenzione principale del 4 febbraio 1887.

“ Art. Questa Convenzione avrà effetto col 1° ottobre 1888 e durerà fino al 31 dicembre 1891, data di scadenza della Convenzione principale, salvo la riserva contenuta nell'articolo 6 della detta Convenzione.

“ Essa non sarà obbligatoria per il Governo se non dopo l'approvazione per legge.

“ Fatta in doppio originale a Roma, addì 11 agosto milleottocentottantotto. „

Il ministro dei lavori pubblici
GIUSEPPE SARACCO.

Il ministro degli affari esteri
FRANCESCO CRISPI.

Il ministro di agricoltura, industria e commercio
BERNARDINO GRIMALDI.

Il ministro delle finanze interim del tesoro
AGOSTINO MAGLIANI.

Per la Navigazione Generale Italiana
GIOVANNI LAGANÀ.

SALIVETTO FELICE, *testimonio.*
BRAUZZI TEMISTOCLE, *id.*

Presidente. Pongo a partito l'articolo primo, col quale si approvano il decreto e la convenzione testè letti.

(È approvato).

“ Art. 2. Il Governo del Re è autorizzato ad inscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici al capitolo “ Servizio postale e commerciale marittimo „ la somma annua di lire 281,736 per l'esercizio 1889-90 e per quelli successivi fino al termine della convenzione. „

(È approvato).

“ Art. 3. È data forza di legge al regio decreto del 18 agosto 1888, n. 5706 (serie 3^a) col quale fu approvata la convenzione per un servizio ogni due settimane fra Genova e Batavia, stipulata l'11 detto fra i ministri dei lavori pubblici, degli affari esteri, di agricoltura, industria e commercio e delle finanze, col commendatore Giovanni Laganà, addizionale a quella del 4 febbraio 1877, approvata per legge del 15 giugno successivo, n. 3880 (serie 2^a). „

Si dia lettura del decreto e della convenzione indicati nel presente articolo.

Di San Giuseppe, segretario, legge:

UMBERTO I

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA.

“ Vista la convenzione del 4 febbraio 1877, approvata con la legge del 15 giugno successivo, n. 3880 (Serie 2^a);

“ Considerata la convenienza e l'urgenza di provvedere ad una linea settimanale di navigazione fra Brindisi e Patrasso, e di prolungare a Patrasso l'attuale servizio, pure settimanale, fra Brindisi e Corfù;

“ Vista la convenzione all'uopo stipulata col commendatore Laganà, a nome della Navigazione generale italiana, in data 17 luglio 1888;

“ Sulla proposta del ministro dei lavori pubblici, di concerto coi ministri degli affari esteri, di agricoltura, industria e commercio e delle finanze *interim* del tesoro;

“ Sentito il Consiglio dei ministri;

“ Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

“ Art. 1. È approvata l'annessa convenzione addizionale stipulata il 17 luglio 1888, col commendatore Laganà Giovanni, a nome della Na-

vigazione generale italiana per l'esecuzione di un servizio settimanale fra Brindisi, Corfù e Patrasso, e pel prolungamento a Patrasso della linea fra Brindisi e Corfù, di cui alla lettera *e* dell'articolo 1° del quaderno d'oneri per i servizi tra l'Italia e il Levante.

“ Art. 2. Per l'adempimento di tale convenzione durante l'esercizio in corso è autorizzata la maggiore spesa di lire 260,064 (duecentosessantamila sessantaquattro) da imputarsi al bilancio passivo del Ministero del tesoro, capitolo del fondo di riserva per le spese imprevedute, che per l'esercizio 1888-89 è distinto col n. 102.

“ Art. 3. Il presente decreto sarà presentato alla prossima convocazione del Parlamento per essere convertito in legge.

“ Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

“ Dato a Monza, 6 agosto 1888.

“ UMBERTO.

“ G. SARACCO, F. CRISPI, B. GRIMALDI, A. MAGLIANI.

“ Visto: *Il Guardasigilli*

“ ZANARDELLI. ”

Convenzione addizionale a quella del 4 febbraio 1887, approvata per legge del 15 successivo giugno, n. 5880 (serie 3ª).

“ Il ministro dei lavori pubblici, quello degli affari esteri, industria e commercio e quello delle finanze, *interim* del tesoro, a nome dello Stato;

“ Il signor commendatore Giovanni Laganà, a nome della Società di Navigazione da esso rappresentata in virtù di regolare mandato, contenuto nella deliberazione del Consiglio d'amministrazione in data 11 luglio 1888, allegato alla presente convenzione;

“ Hanno convenuto e stipulato quanto segue:

“ Art. 1. Ai servizi determinati dall'articolo 1 del quaderno d'oneri per l'esecuzione della navigazione a vapore fra l'Italia e gli scali levantini è aggiunta la seguente linea:

“ Un viaggio alla settimana fra Brindisi e Patrasso toccando Corfù.

“ Il servizio fra Brindisi e Corfù, di cui alla lettera *e* dell'articolo suaccennato sarà prolungato a Patrasso.

“ Art. 2. La sovvenzione pel viaggio Brindisi-Corfù-Patrasso e pel prolungamento Corfù-Patrasso, sarà quella stabilita dallo articolo 3 della convenzione 4 febbraio 1877, per i servizi di cui alla lettera *e*, cioè di lire 21 per lega.

“ Art. 3. I piroscafi da adibirsi a tale navigazione dovranno avere una velocità non inferiore a 15 nodi all'ora ed essere della portata non inferiore a 500 tonnellate di registro.

“ Art. 4. Tutte le condizioni della convenzione 4 febbraio 1877, e del quaderno di oneri per i servizi del Levante, annesso alla convenzione medesima e modificata dalle dichiarazioni *A* e *B*, saranno applicate al servizio di cui ai precedenti articoli 1 e 2.

“ Art. 5. Le spese relative alla stipulazione della presente convenzione saranno quelle stesse stabilite dall'articolo 7 della presente convenzione principale del 4 febbraio 1877.

“ Art. 6. Questa convenzione avrà effetto col 1° agosto 1888 (milleottocentottantotto) e la scadenza di quella del 4 febbraio 1877.

“ Essa non sarà obbligatoria pel Governo se non dopo l'approvazione per legge.

“ Fatta in doppio originale a Roma, addì 17 luglio 1888.

Il ministro dei lavori pubblici

GIUSEPPE SARACCO.

Il ministro degli affari esteri

FRANCESCO CRISPI.

Il ministro di agricoltura ind. e commercio

BERNARDINO GRIMALDI.

Il ministro delle finanze interim del Tesoro

AGOSTINO MAGLIANI.

Per la navigazione generale italiana

GIOVANNI LAGANÀ.

SALIVETTO FELICE, *testimonio*.

TEMISTOCLE BRAUZZI, *testimonio*.

Presidente. Metto a partito l'articolo 3 con gli allegati di cui fu data lettura.

(È approvato).

“ Art. 4. Per l'adempimento di tale convenzione è autorizzata la maggior spesa di lire trecentomila (300,000) all'anno al capitolo *Servizio postale e commerciale marittimo* dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1889-90 e successivi fino al termine della convenzione. ”

(È approvato).

“ Art. 5. Sono autorizzate la iscrizione nel bilancio 1888-89 della spesa di lire 260,064 per gli effetti, riferentisi a questo esercizio, del regio-

decreto 6 agosto 1888, n. 5705 (serie 3ª) e la iscrizione nello stesso bilancio di lire 225,000 per gli effetti, riferentisi all'esercizio 1888-89 del regio decreto 18 agosto 1888, n. 5706 (serie 2ª). „

Di San Donato. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Di San Donato. Voglio prendere argomento da questo disegno di legge per domandare all'onorevole ministro dei lavori pubblici se abbia mai ricevuto alcun reclamo per il modo onde procede il servizio della navigazione a vapore sovvenuta dal bilancio dello Stato.

Io non sono uso viaggiare per mare epperò non posso parlare per esperienza personale, ma moltissime persone che hanno preso la via del mare e si sono serviti della Società generale di navigazione mi hanno detto che il servizio lascia molto a desiderare sotto ogni aspetto, anche dal lato del materiale dei bastimenti. Domando quindi all'onorevole ministro se nessun reclamo sia mai arrivato fino a lui e non nascondo la mia meraviglia, per dire la verità, nel vedere che nessuno, proprio nessuno dei miei colleghi coi quali si è dei reclami discorso, siasi alzato per richiamare l'attenzione del Governo intorno a questo servizio, che pare abbia grande bisogno di vigilanza, anche per quanto si riferisce al materiale.

Saracco, ministro dei lavori pubblici. Chiedo di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dei lavori pubblici.

Saracco, ministro dei lavori pubblici. Debbo riconoscere realmente che alcuni, e potrei dire molti, reclami sono pervenuti al Ministero sopra l'argomento di cui ha parlato l'onorevole Di San Donato, e in particolar modo sopra le condizioni del materiale nautico. Quindi io ho ordinato, non è gran tempo, che si faccia una ispezione nei diversi porti del regno, imperocchè, dico la verità, finora non si conosce presso che nulla delle condizioni del materiale medesimo.

E può star sicuro l'onorevole Di San Donato come la Camera, che appena ricevute le necessarie informazioni, prenderò quei provvedimenti che crederò più opportuni e più necessari.

Di San Donato. Chiedo di parlare.

Presidente. Parli pure.

Di San Donato. Ringrazio l'onorevole ministro, delle spiegazioni che mi ha date, e che non potevano essere diverse da quelle che furono, perchè, francamente i reclami che io ho uditi intorno

al modo nel quale è fatto il servizio della navigazione generale, sono assai gravi. E tanto più l'onorevole ministro deve pensare agli inconvenienti che si lamentano, in quanto mi sembra che il termine della scadenza del contratto con la Navigazione generale è presso a finire, e l'argomento dovrebbe essere bene studiato dall'onorevole ministro.

Presidente. Se non sorgono altre osservazioni, si intenderà approvato l'articolo 5.

(È approvato).

Procederemo fra breve alla votazione a scrutinio segreto di questo disegno di legge.

Discussione del disegno di legge relativo al servizio di navigazione tra Venezia ed Alessandria d'Egitto.

Presidente. L'ordine del giorno reca: Discussione del disegno di legge per proroga della convenzione con la Società Peninsulare ed Orientale per un regolare servizio quindicinale di navigazione a vapore fra Venezia ed Alessandria d'Egitto toccando Ancona e Brindisi, in coincidenza a Brindisi col servizio inglese oltre Suez.

Do lettura del disegno di legge. (Vedi *Stampato* n. 191-A della passata Sessione)

Del Giudice. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Del Giudice. Nella tornata del 18 giugno scorso, discutendosi il disegno di legge con cui si approvò la convenzione stipulata fra il Governo e la Società Peninsulare, io mi permisi di fare alcune osservazioni le quali non erano a me ispirate da nessun precedente personale, ma soltanto dalla persuasione che fosse necessario invitare il Governo ad essere per l'avvenire più riguardoso delle prerogative parlamentari.

A queste mie osservazioni risposero, e con una certa vivacità, l'onorevole ministro (e questo si comprende perchè ritenendo di non meritare la censura da me fattagli, era giusto che si giustificasse) l'onorevole relatore della Commissione (il quale si trovava nelle identiche condizioni, avendo io rivolto la censura anche alla Commissione) e anche qualche collega; la qual cosa mi sorprese, poichè, dal momento che io parlava nell'interesse delle prerogative parlamentari, avevo ragione di aspettarmi dai colleghi aiuto e non censura.

In ogni modo, mi si permetta oggi la soddisfazione di osservare che, nei disegni di legge

ora presentati e nella relazione che li precede, viene in certo modo giustificato il mio contegno del giugno scorso, o per lo meno si riconosce che io non avevo pronunziato delle eresie.

Infatti, nel primo disegno di legge presentato dall'onorevole ministro nella tornata del giorno 8 scorso novembre è detto che in omaggio alle disposizioni suaccennate della convenzione precedente si presenta il giorno stesso della ripresa dei lavori parlamentari il disegno di legge con cui si domanda la facoltà al Governo " di non disdire pel 31 gennaio p. v., la convenzione con la Società peninsulare onde la medesima rimane duratura fino al 31 luglio 1890. „

Il che è perfettamente regolare, e io non ne do lode all'onorevole ministro, perchè l'onorevole Saracco è persona troppo seria per accettar lode per ciò che è l'adempimento di un dovere.

Però prendo atto con viva soddisfazione, ripeto, dopo la parte che io mi credetti in dovere di fare nel giugno decorso, delle frasi che sono contenute nella nuova relazione del ministro che precede lo stesso disegno di legge presentato nella tornata del 4 febbraio.

L'onorevole ministro dice in questa relazione:

“ Mossi dal desiderio di lasciare al Parlamento piena libertà di giudizio e di voto, ci siamo rivolti alla Società Peninsulare perchè volesse consentire che fosse protratto sino al 31 marzo prossimo il termine attuale che scadeva col 31 mese scorso, entro il quale il Governo poteva denunziare la convenzione, ecc. „

Questo scrupolo del ministro, del quale gli do lode con la stessa sincerità con cui altra volta io mi credetti in dovere di fare delle osservazioni, pare a me che giustifichi appunto le osservazioni che io aveva fatto nel giugno scorso. E siccome allora io non mi occupai del merito del disegno di legge, così neanche adesso dovrei occuparmene. Ma poichè la vivacità con cui mi fu allora risposto pareva a me che venisse determinata, non nell'onorevole ministro ma in qualche altro che intervenne nella discussione, dal sospetto che io parlassi non per difesa scrupolosa delle prerogative parlamentari ma per ostilità contro il merito del disegno di legge, io mi affrettai a dichiarare che il disegno di legge che ora presenta l'onorevole ministro è la logica, naturale conseguenza di quello che la Camera aveva già precedentemente votato. Io quindi sono disposto a dargli il mio voto favorevole, come credo che lo darà la Camera, giacchè io credo che l'onorevole ministro, nelle condizioni in cui si trova, non poteva fare

diversamente da quello che ha fatto. E profiterai di questa circostanza per esprimere ancora il voto che nelle future convenzioni per servizi postali e commerciali marittimi sovvenzionati dello Stato, sia assolutamente preferita la bandiera nazionale, se il mio desiderio non fosse un pleonasma, dopo le categoriche dichiarazioni fatte dalla Commissione e dal Governo, e se non vedessi che nella stessa relazione presentata dall'onorevole ministro è esplicitamente dichiarato che il Governo, in omaggio all'ordine del giorno contenuto nella relazione della Giunta parlamentare ed approvato dalla Camera, presenterà nel primo semestre 1889 un disegno di legge per il riordinamento dei servizi marittimi; nel quale saranno riservati alla marineria mercantile italiana tutti i servizi sovvenzionati. Di che io prendo atto, e ringrazio, senz'altro aggiungere, l'onorevole ministro.

Indelli. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Indelli. Io credo superfluo aggiungere parole a quelle che sono scritte nella relazione in ordine a questo voto formulato dall'onorevole Del Giudice; cioè che, allo spirare della convenzione con la Peninsulare, noi speriamo che tutti i servizi marittimi sovvenzionati dallo Stato siano affidati a Società di navigazione nazionali.

Ma avrei creduto di mancare ad un mio debito se, dopo le osservazioni dell'onorevole Del Giudice, non avessi aggiunto anche a voce questo voto già formulato dalla Commissione nella relazione.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dei lavori pubblici.

Saracco, ministro dei lavori pubblici. Per verità io non credevo di dover parlare intorno a questo disegno di legge dopochè l'onorevole Del Giudice, che altra volta fu oppositore, ha dichiarato che avrebbe dato il suo voto al presente disegno di legge. Nulladimeno mi credo in debito di fare qui una dichiarazione: vale a dire che per me non può esser dubbio, come non potrebbe esser dubbio per alcuno, che i nostri servizi marittimi debbano essere affidati unicamente alla marina mercantile italiana.

Queste cose furono dette parecchie volte in questa Camera; ma poichè si è creduto opportuno di ritornarci sopra, non esito a dichiarare che confermo pienamente quello che si è detto altra volta e che si è e ripetuto nella relazione dell'onorevole Indelli.

Quanto a quella parte del discorso dell'onorevole Del Giudice, nella quale accenna alla re-

lazione presentata dal Ministero alla Camera; io lo ringrazio di aver fatto avvertire che io mi sono studiato di mettere il Parlamento in grado di poter dare il suo voto con piena cognizione di causa.

Il termine utile entro il quale il Governo doveva dichiarare la sua intenzione alla Società, scadeva il 31 gennaio. Ora come il Parlamento era chiuso, e non si sarebbe aperto che dopo qualche giorno, non era il caso di domandare un voto platonico alla Camera quando non fosse intervenuta una decisione della stessa Società Peninsulare con la quale abbiamo contrattato.

Orbene, io ho voluto che questa Società dichiarasse che il termine utile, cioè quello del 31 gennaio, si intendeva, per sua parte, prorogato di due mesi ancora, e ciò perchè il Parlamento potesse esercitare la sua piena ed intera libertà di azione.

Così facendo io credo di aver fatto atto di deferenza verso il Parlamento, e ringrazio l'onorevole Del Giudice di essere disposto a dare il suo voto favorevole a questo disegno di legge.

Presidente. Non essendovi altra osservazione, leggo l'articolo unico del disegno di legge.

“ Il Governo del Re è autorizzato a far continuare fino al 31 luglio 1890 il servizio affidato alla Società Peninsulare ed Orientale con la convenzione del 31 gennaio 1888 approvata per legge del 30 giugno successivo, n. 5487, serie 3ª, inscrivendo nel bilancio passivo del Ministero dei lavori pubblici al corrispondente capitolo la somma di lire 775,000 per l'esercizio 1889-90 e quella di lire 64,583.33 per l'esercizio 1890-91 (quota del mese di luglio 1890). ”

Chi approva questo articolo è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Procederemo fra breve alla votazione a scrutinio segreto anche di questo disegno di legge:

Discussione del disegno di legge per autorizzazione alle provincie di Parma, Potenza Udine e Vicenza per eccedere con la sovrimposta ai tributi diretti la media del triennio 1884-85-86.

Presidente. L'ordine del giorno reca: Discussione del disegno di legge per autorizzazione alle provincie di Parma, Potenza, Udine e Vicenza per eccedere con la sovrimposta ai tributi diretti la media del triennio 1884-85-86.

Si dia lettura del disegno di legge:

Fortunato, segretario, legge: (Vedi Stampato n. 3-A).

Presidente. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Niuno chiedendo di parlare si passerà alla votazione dell'articolo unico:

“ Le provincie di Parma, Potenza, Udine e Vicenza sono autorizzate ad eccedere con la sovrimposta ai tributi diretti inscritta nei rispettivi bilanci 1889 il limite medio del triennio 1884-85-86, applicandola nelle proporzioni seguenti:

“ Parma nella somma di lire 1,140,000, corrispondente a centesimi 77.517 sopra ogni lira d'imposta principale.

“ Potenza nella somma di lire 2,035,788.74 corrispondente a centesimi 86 sopra ogni lira di imposta principale.

“ Udine in lire 932,101.93 corrispondente a centesimi 60 sopra ogni lira d'imposta principale.

“ Vicenza nella somma di lire 1,065,791.33 corrispondente a centesimi 52 sopra ogni lira d'imposta principale. ”

Chi approva questo articolo unico, è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Discussione sull'ordine del giorno.

Presidente. Prima che si proceda alla votazione a scrutinio segreto di questi tre disegni di legge, rammento alla Camera che ieri fu dall'onorevole ministro delle finanze richiamato allo stato di relazione il disegno di legge per le disposizioni concernenti l'imposta di ricchezza mobile a carico delle Società di assicurazione sulla vita dell'uomo; per il che la discussione di questo disegno di legge potrebbe essere inscritta nell'ordine del giorno della tornata di domani.

Inoltre, essendo stata presentata la relazione intorno alla domanda di autorizzazione a procedere contro l'onorevole Costa Andrea io proporrei che anche la discussione per questa autorizzazione a procedere fosse inscritta nell'ordine del giorno della tornata di domani, e fosse anzi inscritta per prima cosa.

Poi potrebbe essere inscritta, sempre nell'ordine del giorno di domani, l'interrogazione dell'onorevole Papa.

Per domani l'altro, come la Camera ricorda, è inscritta nell'ordine del giorno la mozione dell'onorevole Bonghi; poi verrà la mozione dell'ono-

revoles Fazio, e lunedì può incominciarsi la discussione finanziaria. Così, come la Camera vede, il lavoro non manca.

Se non sorgono opposizioni l'ordine del giorno per la tornata di domani rimane stabilito come ho detto.

(La Camera approva).

Il deputato Parpaglia presenta una relazione.

Presidente. Invito l'onorevole Parpaglia a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

Parpaglia. Mi onoro di presentare alla Camera la relazione sul disegno di legge: Estensione dell'articolo 18 della legge 27 aprile 1885 n. 3048 allegato *E bis*, alle provincie dell'isola di Sardegna interessate nella costruzione delle ferrovie secondarie sarde.

Presidente. Questa relazione sarà stampata e distribuita.

Il deputato De Blasio Vincenzo chiede che una proposta di legge sia ripresa allo stato di relazione.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole De Blasio Vincenzo.

De Blasio Vincenzo. Poichè è presente l'onorevole guardasigilli, lo pregherei di consentire che fosse ripresa allo stato di relazione (presentata il 27 novembre 1888) la proposta di legge che, tornata dal Senato, la Camera non potè approvare per la chiusura della Sessione.

Questa proposta di legge riguarda l'aggregazione del comune di Molochio al mandamento di Radicena.

Presidente. Prego il Governo di dichiarare se abbia opposizione da fare a questa proposta del deputato De Blasio Vincenzo.

Zanardelli, ministro di grazia e giustizia. Data questa condizione di cose, a nome del Governo, non ho da opporre alcuna difficoltà.

Presidente. Non essendovi opposizione, la proposta del deputato De Blasio Vincenzo s'intenderà approvata.

(È approvata).

Votazione a scrutinio segreto.

Presidente. Si proceda alla chiama per la votazione a scrutinio segreto dei tre disegni di legge ora approvati per alzata e seduta.

Fortunato, segretario, fa la chiama.

Prendono parte alla votazione:

Adamoli — Amadei — Anzani — Araldi — Arbib — Armirotti — Arnaboldi — Auriti.

Baccarini — Balestra — Berti — Bertollo — Bobbio — Bonacci — Bonghi — Borromeo — Boselli — Briganti-Bellini — Brin — Brunialti — Bufardeci.

Caetani — Cafiero — Calciati — Caldesi — Cambray Digny — Canzi — Carcani Fabio — Carcano Paolo — Carmine — Carnazza-Amari — Casati — Cavalieri — Cavalletto — Cavallotti — Chiala — Chiesa — Chinaglia — Cocco-Ortu — Coffari — Colaianni — Colombo — Comin — Compagna — Conti — Cordopatri — Correale — Corvetto — Costa Alessandro — Costa Andrea — Costantini — Crispi — Cucchi Francesco — Cuccia.

Damiani — D'Ayala-Valva — D'Arco — De Bassecourt — De Blasio Vincenzo — De Dominicis — Del Balzo — Del Giudice — De Lieto — Delvecchio — De Mari — De Pazzi — De Renzis Francesco — De Riseis — De Seta — De Zerbi — Di Baucina — Di Blasio Scipione — Di Collobiano — Diligenti — Di Pisa — Di Rudini — Di San Donato — Di San Giuseppe — Di Sant'Onofrio.

Elia — Ellena — Ercole.

Fabrizj — Fani — Farina Nicola — Favale — Ferracciù — Ferrari Ettore — Ferrari Luigi — Ferri — Fili-Astolfone — Finocchiaro Aprile — Florena — Florenzano — Fortis — Fortunato — Franceschini — Franchetti — Fulci.

Gagliardo — Galli — Gallo — Gamba — Gangitano — Garavetti — Garelli — Garibaldi Menotti — Garibaldi Ricciotti — Gattelli — Gentili — Geymet — Giampietro — Giolitti — Giordano Apostoli — Grassi Pasini — Grimaldi — Guicciardini.

Indelli.

Lavaca — Lanzara — La Porta — Levanti — Levi — Lorenzini — Lovito — Lucca — Lugli — Luzi — Luzzatti.

Marcatili — Marchiori — Marcora — Mariotti Filippo — Massabò — Maurogòonato — Mazza — Mel — Merzario — Meyer — Miceli — Mordini.

Nanni — Napodano — Narducci — Nicolosi — Nocito — Novelli.

Odescalchi — Oliverio.

Pais Serra — Palomba — Panizza — Pantano — Papa — Paroncelli — Parpaglia — Pa-

scolato — Passerini — Pavesi — Petroni Gian Domenico — Peyrot — Poli — Pugliese Giannone.

Raffaele — Randaccio — Reale — Ricci Vincenzo — Ricotti — Rinaldi Antonio — Rinaldi Pietro — Rizzardi — Roncalli — Rosano — Rossi — Roux — Rubichi — Rubini — Ruspoli.

Sacchi — Santi — Sanguinetti — Saporito — Sciacca della Scala — Seismit-Doda — Serra Vittorio — Siacci — Sola — Solimbergo — Sonmino — Sprovieri — Suardo.

Tabacchi — Tajani — Taverna — Tenani — Teti — Tomassi — Tommasi-Crudeli — Tondi — Torraca.

Valle — Vastarini-Cresi — Vigoni — Vollaro. Zainy — Zanardelli — Zeppa.

Sono in congedo :

Badini — Baglioni — Barazzuoli — Barsanti — Basteris — Bastogi — Bottini Enrico — Buonomo — Buttini Carlo.

Capoduro — Cappelli — Cerulli — Chiaradia — Cittadella — Clementi — Cocozza.

Di Broglio — Di Marzo.

Fabbricotti — Fagioli — Faldella — Fornaciari — Franzosini.

Galimberti — Gandolfi — Gerardi — Gherardini — Giovannini — Gorio — Guglielmi — Guglielmini.

Lagasi — Luciani.

Maldini — Maranca Antinori — Martini Ferdinando — Martini Gio. Batt. — Mocenni — Morra.

Pavoni — Peirano — Pellegri — Penserini — Pianciani — Pignatelli — Plebano — Pompilj — Pozzolini — Pullè.

Racchia — Righi — Romanin-Jacur.

Salandra — Salaris — Sanvitale — Silvestri.

Toaldi.

Vaccaj — Velini — Villani.

Sono ammalati:

Cairolì — Coccapieller.

Di San Giuliano.

Episcopo.

Menotti — Monzani — Mosca.

Palitti — Panunzio — Petriccione — Picardi.

Sorrentino.

Trompeo.

Sono in missione:

Morana.

Palizzolo.

Presidente. Risultamento della votazione a scrutinio segreto sui seguenti disegni di legge:

Autorizzazione alle provincie di Parma, Potenza, Udine e Vicenza per eccedere con la sovrapposta ai tributi diretti la media del triennio 1884 85-86.

Presenti e votanti 208

Maggioranza 105

Voti favorevoli 169

Voti contrari 39

(La Camera approva).

Conversione in legge del regio decreto 6 agosto 1888 e 18 agosto 1888 con cui si approvano le convenzioni di navigazione fra Brindisi e Patrasso e fra Genova a Batavia.

Presenti e votanti 208

Maggioranza 105

Voti favorevoli 172

Voti contrari 36

(La Camera approva).

Proroga della convenzione con la Società Peninsulare ed orientale per un regolare servizio quindicinale di navigazione a vapore fra Venezia ed Alessandria d'Egitto.

Presenti e votanti 208

Maggioranza 105

Voti favorevoli 172

Voti contrari 36

(La Camera approva).

Onorevole ministro dell'interno, presidente del Consiglio ieri comunicai alla Camera una domanda d'interpellanza, che fu presentata dall'onorevole Marcora, e pregai l'onorevole ministro dei lavori pubblici e l'onorevole ministro dell'istruzione pubblica di darne a lei comunicazione. Ora io vorrei pregarla di dire se, e quando, intenda di rispondere a questa interpellanza, che è la seguente:

“ Il sottoscritto chiede d'interpellare l'onorevole ministro dell'interno sulle ragioni del divieto da lui opposto alla commemorazione dei martiri del 6 febbraio 1853 che doveva aver luogo in Milano nel 10 corrente. ”

Crispi, ministro dell'interno. Domani in principio di seduta, se alla Camera non dispiace.

Presidente. Onorevole Marcora, consente?

Marcora. Consento.

Presidente. Allora rimane inteso che nell'ordine del giorno della seduta di domani sarà iscritta, come primo argomento, l'interpellanza dell'onorevole Marcora.

La seduta termina alle 4, 55.

Ordine del giorno per la tornata di domani.

Discussione dei disegni di legge:

1. Interpellanza del deputato Marcora al ministro dell'interno sul divieto alla commemorazione in Milano dei martiri del 6 febbraio 1853.
2. Interrogazione dei deputati Papa e Poli circa il ritardo nei lavori di ricensimento nella Provincia di Brescia.
3. Domanda di autorizzazione a procedere contro il deputato Costa Andrea. (4)

4. Disposizioni concernenti l'imposta di ricchezza mobile a carico della Società di assicurazioni sulla vita dell'uomo. (59) (Sessione scorsa 173)

5. Aggregazione del comune di Molochio al mandamento di Radicena. (62) (Sessione scorsa 163)

6. Approvazione di vendite e permutate di beni demaniali e di altri contratti stipulati nell'interesse di servizi pubblici e governativi. (18) (Sessione scorsa 145)

PROF. AVV. LUIGI RAVANI

Capo dell'ufficio di revisione.

Roma, 1889. — Tip. della Camera dei Deputati
(Stabilimenti del Fibreno)
